LA PROVINCIA
GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2020

Residence, salva la stagione delle piscine L'ordinanza: bagnino non obbligatorio

Il caso. La Regione chiarisce il punto contestato dagli amministratori dei complessi residenziali La norma resta quella della fase pre-Covid. «Ma ci sono altre misure di sicurezza da attuare»

LECCO
GUIDO LOMBARDI

L'ordinanza del presidente della Regione Attilio Fontana ha finalmente fatto chiarezza sulle regole anti Covid da adottare all'interno delle piscine condominiali a partire da ieri ed almeno fino al 14 luglio.

Il tema era stato più volte sollevato nelle scorse settimane dall'Anaci, l'associazione degli amministratori di condominio.

La nuova ordinanza, rispetto alle precedenti, ha differenziato la disciplina per le piscine pubbliche da quella, meno rigorosa, in vigore nelle strutture condominiali.

Le perplessità

L'elemento che aveva sollevato maggiori perplessità era l'obbligo, anche per le piscine condominiali, della presenza di un bagnino con brevetto di salvamento incaricato di far rispettare le misure di sicurezza.

Ora invece l'ordinanza ha precisato che il bagnino è obbligatorio, come previsto dalle norme in vigore prima dell'emergenza sanitaria, solo nelle piscine «con un volume totale delle vasche superiore a 300 metri cubi e/o una profondità superiore a 1,4 metri». «Quindi – spiegano all'Anaci - la presenza obbligatoria dell'assistente bagnante dotato di brevetto viene ora limitata alle sole strutture che presentino alternativamente almeno uno dei due requisiti, di dimensione o di profondità: è quindi sufficiente che sia presente anche uno solo dei due indici per rendere necessaria la presenza dell'assistente. La prescrizione continuano- appare ora davvero chiara e non suscettibile delle perplessità e critiche sollevate dalle precedenti».

Le regole

Tuttavia, per l'apertura delle piscine restano da osservare, anche in ambito condominiale, precise regole. «Occorre predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione con la relativa segnaletica – sottolinea Anaci -, riporre gli indumenti ed oggetti dentro borse personali ed evitare l'uso promiscuo di palloni e materassini, dotare la piscina di dispenser con prodotti igienizzanti per le mani e calcolare la densità di affollamento in vasca con un indice di 7 metri quadri di superficie di acqua a persona. Infine per le aree solarium e verdi occorre assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone».

Non è obbligatorio il bagnino se il volume della vasca non supera i 300 metri cubi

Anaci: «Spazzate via le perplessità legate alle vecchie indicazioni»

Nel complesso quindi Anaci valuta positivamente la nuova normativa «sia perché non accomuna le piscine condominiali a quelle pubbliche, come avviene invece nel caso delle palestre, sia perché scompaiono alcune misure, come l'obbligo del registro delle presenze da conservare per quattordici giorni, sia infine perché altre norme vengono semplificate e rese più compatibili e coerenti con la realtà condominiale».

I valori di cloro stabiliti dallanormativa devono essere "assicurati", ma nell'ordinanza non è più presente l'obbligo di una verifica ogni due ore, che resta invece in vigore per le sole piscine pubbliche. Scompare anche l'indicazione di disinfettare lettini ed altre attrezzature ad ogni cambio di utente.

«L'attenuazione delle misure - conclude il rappresentante dell'Anaci - non implica minore rigore nell'osservanza di quelle che restano: anche se il bagnino è obbligatorio solo per le piscine più grandi, permane il tema di assicurare il rispetto delle regole, cui difficilmente potrà provvedere l'amministratore senza collaborazioni».